SOSPENSIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO OBBLIGATORIO DI LEVA E DISCIPLINA DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN FERMA PREFISSATA

Art. 9

Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle zone tipiche di reclutamento alpino

Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico. E' assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorita', in fase di prima attuazione, alle regioni dell'arco alpino. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini e' attribuito, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 8, un assegno mensile di cinquanta euro.

Versione in vigore dal 1 settembre 2004, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata
Estremi	Legge 23 agosto 2004, n. 226
Capo	II — Volontari in ferma prefissata di un anno
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sospensione-anticipata-del-servizio-obbligatorio-di-leva-e-disciplina/art-9-incentivi-per-favorire-il-reclutamento-di-personale-volontario-nelle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it